



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 4 del 03 novembre 2023

Oggetto:

Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani raccolti nei territori colpiti dai fenomeni alluvionali di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza DPGR n. 182 del 2/11/2023 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 191 che prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n.121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Considerato che nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del Presidente della Regione n 182 del 2 novembre per l'intero territorio regionale;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio regionale, che ha comportato esondazioni di fiumi e, conseguentemente, ha provocato danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;

Ritenuto che:

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione ancora in corso, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

Ritenuto altresì che:

- l'attuale situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;
- si rende pertanto necessario ampliare e rendere più diffusa sul territorio la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in condizioni di sicurezza, al fine di garantire la tempestiva rimozione e gestione dei rifiuti generati dagli eventi alluvionali;
- al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani si rende, inoltre, necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di gestione dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e di termovalorizzazione;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione nazionale dell'evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

- il presente provvedimento ha effetto su tutto il territorio regionale interessato dallo stato di emergenza dichiarato con provvedimento Decreto del presidente della Giunta Regionale del 2 novembre 2023 n. 182;
- gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi alluvionali; Acquisito formalmente il parere dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Toscana (Arpat), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191, decreto legislativo 152/2006, quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della Ausl Regionale;

ORDINA

1) i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani.

Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai rifiuti liquidi sopra richiamati sono attribuiti i codici EER 20.03.04 e 20.03.06. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani prodotti a seguito dell'alluvione è il Comune di rinvenimento dei rifiuti stessi;

2) i rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali ancorché derivanti dagli eventi alluvionali;

3) i rifiuti urbani di cui al punto 1 sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti liquidi che possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato;

4) i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato sono autorizzati a derogare all'ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio;

5) il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio, individua i punti di primo raggruppamento di cui all'articolo 183 comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei Raee (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura e il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero. Per quanto riguarda i materiali derivanti da escavazione sulle sponde e in alveo del reticolo idrografico superficiale, connesse alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza idraulica, saranno stoccati, ove possibile, in aree di pertinenza fluviale in funzione di una differenziazione per il riutilizzo a recupero o smaltimento se frammisti a rifiuti. Il detentore del rifiuto Raee e indifferenziato potrà conferirlo sulla strada o al primo raggruppamento ove lo consentano le dimensioni e non arrechi pregiudizio alla libera circolazione separando i Raee dagli altri rifiuti..

Il gestore del servizio provvederà alla loro raccolta mantenendoli distinti per le successive fasi di gestione. Qualora l'ingombro di detto rifiuto sia tale da non consentirne il collocamento sulla sede

stradale, esso sarà raccolto a chiamata del detentore. Il detentore del rifiuto potrà in alternativa conferirlo ai centri di raccolta comunale qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni ivi conferibili e gli stessi siano in funzione. In tutti i casi in cui ne è a conoscenza, il detentore è tenuto a comunicare al gestore la possibile pericolosità del rifiuto;

Per gli autoveicoli danneggiati si prevede contestualmente il deposito nelle aree di raggruppamento di cui al punto 1 e al presente punto, oppure specifiche aree destinate al raggruppamento degli autoveicoli, mantenendoli comunque separati dalle altre tipologie di rifiuti raggruppati, prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie

6) il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1 è svolto dai gestori del servizio pubblico e del servizio idrico integrato mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predispone inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento;

7) i rifiuti di cui al punto 1 possono essere trasportati, oltre che dai soggetti individuati ai sensi del punto 6, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni;

8) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza (di durata tre mesi) il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione e Arpat i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

9) i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, nell'ambito del proprio impianto di gestione rifiuti autorizzato, previa comunicazione ad Arpat – competente per territorio provinciale, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori aree di stoccaggio ubicati all'interno dell'impianto, adeguatamente delimitate e pavimentate e, possibilmente, opportunamente impermeabilizzate, ancorché non previste nell'atto autorizzativo;

10) gli stoccaggi di cui ai punti 8 e 9 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali e ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti;

11) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

12) i soggetti di cui al punto 3 possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale e idraulica;

13) i rifiuti solidi di cui al punto 1, dopo essere stati raggruppati, con le modalità previste dall'articolo 5, nelle prime aree individuate possono essere oggetto di selezione e cernita in loco al fine di avviare a soluzioni di recupero eventuali frazioni idonee. Il rifiuto generato viene avviato prioritariamente a termovalorizzazione e qualora non vi fossero le condizioni si procede allo smaltimento in discarica nel rispetto del decreto legislativo 121/2020, anche in deroga ai quantitativi e ai EER autorizzati. Le attività di caratterizzazione di base, di verifica di conformità e verifica in loco potranno essere effettuate in tempi compatibili con l'emergenza;

14) al fine di massimizzare eventuali flussi da avviare al recupero e comunque per gestire in condizioni di emergenza i rifiuti depositati nei primi punti di raccolta, i rifiuti codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06 possono inoltre essere avviati, in deroga, ad altri impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi già autorizzati e purché idonei al trattamento dei predetti codici EER, per il periodo di validità della presente ordinanza;

15) i rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso dell'impianto di destinazione ovvero, qualora ciò non sia possibile, misurati in volume e viene redatto un registro riportante i quantitativi di rifiuti conferiti con annotazione dell'origine riconducibile al comune di provenienza;

16) resta ferma, ai fini dell'avvio a recupero, la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05, ai metalli misti il codice EER 17.04.07, al legno il codice EER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice EER 17.01.07, ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER 17.08.02, ai rifiuti ingombranti il codice EER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) i codici EER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36, ai materiali isolanti il codice EER 17.06.03* oppure 17.06.04, ai cavi elettrici il codice EER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice EER 20.01.33* oppure 20.01.34;

17) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in

ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio;

18) in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 08/04/2008 i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

19) al fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di controllo del materiale prodotto dall'attività di scavo, derivante da frane e smottamenti, nell'ambito degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei corsi d'acqua, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti, il Soggetto attuatore può individuare opportuna area, destinata a svolgere le attività di deposito intermedio. L'individuazione, pur in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, deve garantire che:

- a) il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, considerando anche la possibilità che alcuni di tali materiali potrebbero essere classificati quali rifiuti;
- b) il deposito del materiale dovrà essere raggruppato per lotti omogenei e dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di materiale oggetto di differenti cantieri e in particolare a rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito;
- c) il deposito del materiale deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile.

20) qualora il sito di deposito temporaneo venga individuato in area privata, il Soggetto attuatore può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

21) il trasferimento del materiale, a condizione che non risulti nota ed evidente, anche a un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose, presso l'area individuata quale deposito temporaneo può avvenire su mezzi del soggetto attuatore o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti, ma dotati del documento di trasporto;

22) qualora da un semplice controllo visivo non emerga la presenza di rifiuti, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale derivante da frane e smottamenti superficiali nell'ambito delle operazioni di ripristino delle infrastrutture e dei corsi d'acqua, senza ulteriori adempimenti;

23) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

24) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a tre mesi;

25) la presente ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 191, decreto legislativo 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy, alle Prefetture;

26) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province, ad Arpat direzione centrale, Ausl nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del

servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Eugenio Gianì

IL DIRETTORE
Edo Bernini